DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 14

Formazione specialistica

Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanita' e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanita' delle capacita' recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', puo' autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state gia' effettuate e sia stata ottenuta l'idoneita', l'ammissione e' disposta direttamente.

Versione in vigore dal 16 settembre 1996, non più in vigore dal 16 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478
Capo	IV — Disposizioni in materia di personale del settore sanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita-1996/art-14-formazione-specialistica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it